

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Concordato Preventivo omologato n. 112/2012
Liquidazione giudiziale dei beni
G.D. Dott. Carmen BIFANO
Commissario Giudiziale Avv. Lorenza DOLFINI
Liquidatore giudiziale Dott. Alessandra CECI

AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA DI BENI IMMOBILI
X ESPERIMENTO

La Dott. Alessandra Ceci, liquidatore giudiziale dei beni del concordato preventivo n. 112/2012 Tribunale di Roma, nel quadro delle attività di liquidazione dell'attivo, in conformità alle previsioni del programma di liquidazione approvato e depositato agli atti della procedura

AVVISA CHE

è fissata per il **giorno 15 aprile 2025 alle ore 16,00** - presso lo **studio del notaio Umberto SCIALPI** in Roma, Via Pietro Tacchini n. 22 la

VENDITA COMPETITIVA

dei seguenti beni immobili facenti parte dell'attivo concordatario.

LOTTO 1 - IMMOBILE industriale SITO IN ACILIA Dragona (Roma) – Via di Saponara n. 650 – 652 _ quota 1/1 proprietà superficiaria _ identificato al Catasto Fgl. 1074 p.lla 1078 sub 501 zona 6 cat. D/7, fabbricato cielo terra su tre piani, di superficie complessiva mq 3560. Rendita catastale euro 64.620,00, area circostante, attrezzata parte e verde e parte a parcheggio di superficie complessiva mq 2400, in cui insiste deposito in lamierato di mq 91.

Prezzo Base euro 1.170.000,00 (unmilione centosettantamila/00);
Aumenti minimi in caso di gara euro 40.000,00.

LOTTO 2 - IMMOBILE industriale SITO IN ACILIA Dragona (Roma) – Via Enrico Ortolani n. 179 – 181 – 191 _ quota 1/1 proprietà superficiaria _ identificato al Catasto terreni Fgl. 1074 p.lla 1506 e Catasto fabbricati fgl. 1074 p.lla 2235 zona 6 cat. D/7. Fabbricato cielo terra su quattro piani di cui uno seminterrato, dotato di due corpi scala gemelli di superficie complessiva mq 6.683,16 di cui 1.670,79 seminterrata, accesso al piano seminterrato tramite rampa carrabile _ Rendita catastale euro 172.720,00; area circostante a parcheggio e verde di superficie complessiva mq 2365.

Prezzo Base euro 3.169.000,00 (tremilione centosessantanove mila/00);
Aumenti minimi in caso di gara euro 80.000,00.

Formulazione di offerte irrevocabili di acquisto entro le ore 12,00 del giorno 14 aprile 2025, cauzionate 10%.

Potranno essere presentate offerte inferiori, non oltre il 20% del prezzo base d'asta sopra indicato, risultando l'OFFERTA SUBORDINATA ammissibile per ogni lotto come di seguito

LOTTO 1 _ offerta minima euro 936.000,00

LOTTO 2 _ offerta minima euro 2.536.000,00

DISCIPLINARE DI VENDITA COMPETITIVA

1. OGGETTO DELLE OFFERTE

Le offerte irrevocabili d'acquisto potranno essere formulate per singolo lotto ovvero per più lotti.

2. PRESCRIZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE

L'Offerta, a pena di esclusione, dovrà:

- essere redatta in lingua italiana;
- indicare la denominazione e gli altri dati dell'Offerente, con l'indirizzo pec, anche di un domiciliatario eletto nel territorio italiano. In difetto, ogni comunicazione o notificazione relativa alla procedura di cui al Disciplinare, o conseguente allo stesso, verrà effettuata presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma;
- contenere la dichiarazione incondizionata e irrevocabile della volontà di acquisto del Lotto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la formula "visto e piaciuto", di presa visione delle perizie e di tutta la documentazione inerente gli immobili, in particolare della convenzione inerente la concessione del diritto di superficie e la destinazione specifica prevista per l'area in cui insistono gli immobili, con rinuncia espressa e incondizionata a qualunque successiva eccezione (anche con riferimento allo stato urbanistico-edilizio), domanda e pretesa nei confronti della procedura, ivi inclusa la domanda di riduzione del prezzo ovvero di risoluzione del contratto;
- l'espressa dichiarazione che l'offerta presentata è irrevocabile, **per cui nella data fissata per la vendita si potrà procedere all'aggiudicazione in favore dell'offerente anche qualora questi non compaia**;
- l'assunzione dell'obbligo irrevocabile di provvedere al pagamento del Prezzo, nel termine massimo di centoventi giorni dall'aggiudicazione; l'eventuale apposizione di un termine maggiore sarà considerata pari al termine massimo di centoventi giorni;
- essere siglata in ogni sua pagina, e sottoscritta in calce, dall'offerente/dal legale rappresentante dell'Offerente.

Alla stessa dovranno essere allegati:

- copia di documento di identità, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Offerente;
- certificato del Registro delle imprese relativo all'Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei sindaci, ove esistenti, con dicitura "Nulla-Osta Antimafia" o altro documento equipollente, in caso di offerente straniero, l'indicazione di tutti i soci o almeno dei dieci maggiori soci;
- certificato generale del casellario giudiziale relativo a ciascun amministratore avente la legale rappresentanza, o altro documento equipollente, in caso di Offerente straniero;
- indicazione del nominativo e i recapiti (incluso numero telefonico e indirizzo pec) del rappresentante dell'Offerente al quale il Liquidatore, direttamente o tramite il proprio Advisor della procedura di vendita, dovrà rivolgersi in relazione all'Offerta.

Qualora l'Offerente sia un soggetto straniero, in luogo dei documenti sopra indicati, se non disponibili secondo la normativa del Paese dove tale soggetto ha la sua sede legale, potrà essere depositata una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, in lingua italiana.

Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere ricevuta e attestata dal competente Console italiano in funzione notarile.

Non è consentita la presentazione di offerte per persone da nominare.

L'Offerta dovrà contenere l'indicazione, in lettere e in cifre, del Prezzo (in Euro), con specifica indicazione del lotto, cui tale Prezzo si riferisce.

Ferme le cause di esclusione in precedenza e appresso indicate, saranno, altresì, escluse dalla procedura di vendita le Offerte che presentino riserve o condizioni, false dichiarazioni nonché quelle che contengano indicazioni di valore che siano legate ad una formula o al valore di offerta espresso da altri Offerenti. Laddove l'offerente non sia presente all'apertura delle buste, l'eventuale esclusione sarà comunicata dal Liquidatore giudiziale all'indirizzo pec indicato.

Il Prezzo offerto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore all'offerta minima come sopra indicata.

Le offerte di importo inferiore al Prezzo base, comunque nei limiti dell'offerta minima sopra indicata, dovranno rispettare tutte le prescrizioni del presente Disciplinare e saranno vincolanti esclusivamente per l'Offerente, mentre non vincoleranno la procedura.

Il Prezzo-base e il Prezzo-subordinato sono indicati al netto degli ulteriori importi dovuti per imposte e altri oneri di legge, i quali saranno interamente a carico dell'acquirente, così come tutte le spese e gli oneri connessi alla stipula dell'atto di vendita che saranno tempestivamente comunicati dal liquidatore giudiziale successivamente all'aggiudicazione.

L'Offerta dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dal deposito cauzionale pari 10% (10 per cento) del prezzo offerto da eseguirsi mediante allegazione di assegno circolare di primario istituto di credito "non trasferibile" all'ordine di "C.P. n. 112/2012 Trib. Roma CITEC INTERNATIONAL SRL IN LIQ.".

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico chiuso e sigillato che all'esterno dovrà recare **esclusivamente:**

- 1) **i dati del soggetto che ne cura la presentazione;**
- 2) **la dicitura: "RISERVATA LIQ. GIUD. DOTT. A. CECI – OGGETTO: Offerta Irrevocabile d'acquisto";**
- 3) **la data della vendita.**

Nessuna ulteriore indicazione dovrà essere presente con riferimento alla procedura ovvero al bene/al lotto.

L'offerta dovrà essere consegnata presso lo studio del Notaio Umberto Scialpi in Roma – Via Pietro Tacchini n. 22 (di seguito, il "Notaio"), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14 aprile 2025. Il suddetto plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mani dall'offerente o suo incaricato, purché munito di fotocopia di documento personale di identità che verrà consegnata unitamente al plico.

La consegna del plico contenente l'Offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Procedura venditrice, se, per qualunque motivo, il plico non dovesse pervenire entro il predetto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso ricevuti i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza (giorno e orario).

4. PROCEDURA DI VENDITA

Il Liquidatore, nella data ed ora fissata per la vendita, alla presenza del Notaio, alla presenza dei soli soggetti dichiaratisi offerenti, procederà:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi;
- alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, come indicati nel punto sub. 2);

L'unica Offerta, di importo pari o superiore al Prezzo-base, sarà vincolante per la Procedura, salvo quanto previsto dall'art. 107, 4 comma, l.f..

In caso di pluralità di offerte valide, (anche di importo pari o superiore al prezzo base) si procederà in ogni caso alla gara tra gli offerenti presenti, sul prezzo più alto offerto, con gli aumenti minimi sopra prestabiliti.

In caso di mancata adesione alla gara da parte degli offerenti, si procederà all'aggiudicazione all'Offerente che abbia offerto il prezzo più elevato e, in caso di offerte di pari importo, in favore dell'Offerente che abbia formulato l'offerta ricevuta per prima dal Notaio (in caso di offerte pressoché concomitanti si procederà con sorteggio).

Essendo l'offerta presentata irrevocabile, si potrà procedere all'aggiudicazione in favore dell'unico offerente ovvero del maggiore offerente, in caso di mancata adesione alla gara, anche se questi non compaia il giorno fissato per la vendita.

Laddove gli offerenti aderiscano alla gara, tra un rilancio e l'altro, dovranno intercorrere non più di sessanta secondi. All'esito, si procederà all'aggiudicazione definitiva in favore di chi avrà offerto il prezzo più elevato.

In caso di aggiudicazione, la cauzione allegata all'offerta, sarà trattenuta dal Liquidatore e versata sul conto corrente della procedura in conto prezzo di vendita.

Per i soggetti non aggiudicatari, la cauzione verrà immediatamente restituita a mani dell'offerente ovvero di delegato munito di documento di riconoscimento proprio e del delegante, che sottoscriverà la copia a titolo di quietanza.

Delle operazioni di vendita verrà redatto apposito verbale a cura del Notaio.

La stipula dell'atto di trasferimento avrà luogo solo all'esito del l'integrale versamento del prezzo, delle imposte e degli oneri tutti stimati per il trasferimento, come di seguito indicate (cfr. infra par.5)

5. SALDO PREZZO, ONERI DI TRASFERIMENTO, DIRITTI DI INTERMEDIAZIONE

Il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita.

Il termine è perentorio e NON è soggetto a sospensione feriale.

Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme

dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal liquidatore giudiziale mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al liquidatore giudiziale, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione dell'atto di vendita sottoscritto per la trascrizione, il liquidatore giudiziale presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. L'atto di trasferimento conterrà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente atto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente consegnato in originale al liquidatore giudiziale, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene (registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli). Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal liquidatore giudiziale successivamente all'aggiudicazione.

Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Con la conseguenza che il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, oltre alla eventuale condanna ex artt. 587, 2° co, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c.

Saranno altresì ad esclusivo carico dell'acquirente eventuali oneri spettanti a soggetti che abbiano curato l'intermediazione.

RENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura della procedura e spese dell'aggiudicatario, salva espressa dichiarazione di esonero.
- e) Il giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 lf può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Per l'accesso alla documentazione, la **visita dell'immobile si prega di fare riferimento alla liquidazione giudiziale anche mediante richiesta sul Portale delle vendite pubbliche ed al sito www.astegiudiziarie.it.**

Roma, li 05.02.2025

Il liquidatore giudiziale
(Dott. Alessandra Ceci)

